



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSÀ

ORDINANZA

N. 15 DEL 19/04/2019

OGGETTO:

**DISCIPLINA TRANSITO E SOSTA PER RIEVOCAZIONE STORICA STAFFETTA
PODISTICA SUSÀ - PAOLA.**

Vista la nota pervenuta in data 18.04.2019 - prot. 9338- a firma del responsabile del comitato organizzatore "Festa San Francesco di Paola" Sig. Libero Trotta, con la quale si comunica il programma della "Rievocazione storica della partenza della staffetta podistica Susa- Paola", che prevede il ritrovo di alcuni atleti nei pressi del Palazzo Municipale in via Palazzo di Città, cui seguirà una staffetta podistica non competitiva nelle vie del centro cittadino lungo il seguente percorso:

via Palazzo di Città , via F. Rolando, Piazza San Giusto, piazza Italia, Corso Trieste, via Roma, corso Stati Uniti – Regione Priorale – Impianti sportivi;

Preso atto che la richiesta si riferisce ad una manifestazione avente carattere non competitivo e che pertanto non rientra nei dettami dell'art. 9 del D.Lgs 285/92- CDS;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, consentendo nel contempo la realizzazione dell'evento;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267 DEL 18.8.2000;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

che dalle ore 16 del 28.04.2019, sino al termine della manifestazione, previsto per le ore 18, sia istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in via Palazzo di Città nel tratto compreso tra piazza Trento e la Chiesa di San Carlo.

che dalle ore 16,30 e sino al termine della manifestazione, sia altresì vietato il transito in via Palazzo di Città, con deviazione del traffico su percorso alternativo.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio.
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zona interessata dai lavori a cura del richiedente.
- c) venga fatta osservare dal personale preposto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada.

DISPONE INOLTRE

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Susa. Responsabile Procedimento: Vigili - CLARETTO Wanda (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Che la manifestazione sopra citata non dovrà assumere alcun carattere agonistico e pertanto è assolutamente vietata qualsiasi forma di gara tra i partecipanti alla staffetta;

I responsabili della manifestazione podistica adottino tutte le opportune cautele per garantire la sicurezza dei partecipanti nonché per curare che gli stessi osservino le norme del Nuovo Codice della Strada, e le prescrizioni indicate;

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, gli agenti del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della

segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

SUSA, 19.04.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Ennio Caffo